



Società Capogruppo del Gruppo Bancario SANFELICE 1893 Banca Popolare

1. Contesto normativo.

La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (“MiFID II”) prevede che “le imprese di investimento che eseguono gli ordini dei clienti effettuino una sintesi e pubblichino, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni con cui hanno eseguito ordini dei clienti nell’anno precedente unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta”. Il contenuto e i formati per la pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti è stato successivamente definito con il Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell’08/06/2016.

Il Regolamento Delegato 2017/565/UE all’articolo 65 comma VI stabilisce, inoltre, che l’impresa di investimento deve riepilogare e pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell’anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Tali informazioni devono essere coerenti con quelle pubblicate conformemente alle disposizioni tecniche elaborate a norma dell’articolo 27, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

SANFELICE 1893 Banca Popolare (nel seguito la “Banca”) non aderisce direttamente ad alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, non gestisce un sistema organizzato di negoziazione e non è internalizzatore sistematico su alcuno strumento finanziario. Per la gestione degli ordini ricevuti dalla propria clientela, la Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e, nel corso del 2018, si è avvalsa a tal fine di Depobank SPA e Equita SIM SPA nella loro veste di broker. È su tali soggetti, quindi, che ricade l’obbligo di eseguire gli ordini nel rispetto della normativa dettata in materia di “best execution”, inoltrandoli, di volta in volta, nelle sedi di negoziazione che garantiscono il miglior risultato per il Cliente. Per tale motivo, il documento allegato non riporta le sedi di esecuzione degli ordini ma il nome del broker.

Si precisa che la dicitura “MIC: XOFF” riportata all’interno del documento allegato è riferita ai dati relativi alle obbligazioni emesse dalla Banca i cui ordini di acquisto e vendita, trattandosi di strumenti finanziari non quotati, sono stati eseguiti direttamente dalla Banca stessa tramite il servizio di negoziazione per conto proprio.

2. Descrizione di eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l’impresa di investimento e la sede di esecuzione o i broker indicati.

Non sono presenti legami stretti, conflitti di interesse o intrecci proprietari tra la Banca e le sedi di esecuzione utilizzate o i broker indicati.

3. Descrizione di eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti.

La Banca ha stipulato, con ciascuno dei broker selezionati, un apposito contratto che regola, tra l’altro, l’attività di esecuzione degli ordini trasmessi per conto dei clienti, le modalità di conferimento e di gestione degli ordini, le connessioni telematiche e i relativi costi del servizio. La Banca non percepisce incentivi da parte delle sedi di esecuzione o dei broker utilizzati ma corrisponde a questi ultimi una commissione (percentuale o fissa) per ogni ordine eseguito a titolo di compenso per l’attività svolta.

San Felice sul Panaro, 21 maggio 2019.